



Procedura per la gestione delle violazioni di dati personali (*data breach*)

5 Settembre 2019

Questo documento descrive schematicamente la procedura da seguire per la gestione di un *data breach* e presuppone la conoscenza di quanto scritto nel documento *La violazione dei dati personali (data breach)*, pubblicato su <https://dpo.infn.it/documenti-dpo/>.

1. Rilevazione e segnalazione data breach

Chiunque rilevi o sospetti un data breach è tenuto a darne segnalazione immediata, preferibilmente per e-mail, al Direttore¹, al Responsabile del Servizio Calcolo² e al Referente locale del DPO³.

2. Raccolta delle informazioni sulla violazione

Il Direttore, ricevuta la segnalazione, ove lo ritenga necessario e sentiti il Responsabile del Servizio Calcolo e il Referente locale del DPO, incarica coloro che per ruolo e competenze possano effettuare con la **massima celerità** un approfondimento circa la violazione segnalata, raccogliendo informazioni e verificandone la fondatezza.

L'esito delle attività di approfondimento è comunicato al Direttore **senza ritardo**. Se la verifica ha evidenziato un'effettiva violazione, da questa comunicazione decorrono le **72 ore** per l'eventuale notifica all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

1 In tutto questo documento, per "Direttore", a seconda dei casi, si intende la Direttrice o il Direttore della Struttura, dell'articolazione dell'Amministrazione Centrale, la | il Responsabile del Servizio di Presidenza o dell'Ufficio Comunicazione.

2 Per "Responsabile Servizio Calcolo" si intende il responsabile delle infrastrutture informatiche della sede.

3 Per questo tipo di segnalazioni si suggerisce una *mailing list* locale, **ampiamente pubblicizzata**.

3. Valutazione di impatto e individuazione delle azioni correttive

Il Direttore, insieme al Responsabile del Servizio Calcolo se la violazione è di tipo informatico, al referente locale del DPO e, se lo ritiene necessario, al DPO, ne valuta l'impatto e individua le azioni correttive per ridurre gli effetti negativi e evitarne la ripetizione⁴, dando disposizioni per la loro adozione.

4. Eventuale notifica della violazione

Se il data breach **comporta un rischio** per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Direttore, senza ritardo e comunque entro 72 ore da quando ne è venuto a conoscenza (**punto 2**), notifica la violazione al Garante, al DPO e al Direttore Generale utilizzando il modulo disponibile su <https://dpo.infn.it/documenti-dpo/>⁵. In caso contrario si passa al **punto 7**.

Se l'incidente è particolarmente complesso, il Direttore effettua la notifica con i dati disponibili all'esito del primo approfondimento. In questo caso la notifica conterrà la segnalazione che le informazioni trasmesse non sono complete e che seguiranno ulteriori fasi di notifica, effettuate sempre secondo le indicazioni qui contenute.

5. Comunicazione agli interessati

Se la violazione è suscettibile di presentare un **rischio elevato**⁶ per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Direttore comunica agli interessati le eventuali conseguenze della violazione e le misure da adottare per la riduzione delle conseguenze e del rischio. La comunicazione agli interessati dovrà essere effettuata in modo esclusivo, cioè non insieme ad altre notizie di diverso contenuto e diretta a ciascuno di essi. Se la comunicazione diretta comportasse uno sforzo sproporzionato, potrà essere effettuata mediante pubblicazione in un sito accessibile agli interessati.

6. Recepimento della eventuale risposta del Garante

Il Direttore comunica a tutti i soggetti coinvolti dalla violazione le disposizioni per l'attuazione delle misure correttive eventualmente indicate dal Garante.

4 Per i criteri da seguire per la valutazione del rischio si rimanda ai documenti *La violazione dei dati personali (data breach)* e *Linee guida sulla notifica delle violazioni dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679* entrambi reperibili su <https://dpo.infn.it/>

5 Cfr. il paragrafo Note per la compilazione della notifica.

6 Si parla di **rischio elevato** quando la violazione può arrecare danni fisici, materiali o immateriali per coloro i cui dati sono stati violati. Tra questi la discriminazione, il furto d'identità, la frode, le perdite finanziarie o il danno alla reputazione. A maggior ragione se la violazione coinvolge dati personali che rivelano l'origine etnica, l'opinione politica, religiosa o filosofica o includono dati genetici o dati sulla salute o l'orientamento sessuale o informazioni connesse alla commissione di reati e conseguenti sanzioni o misure di sicurezza.

7. Notifica nel caso di assenza di rischio per i diritti delle persone

Se il data breach **non comporta un rischio** per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Direttore comunica solo al DPO e al Direttore Generale il risultato della valutazione di impatto e le eventuali azioni da intraprendere (**punto 3**), sempre utilizzando il modulo disponibile all'indirizzo <https://dpo.infn.it/documenti-dpo/>, e indicando il motivo della mancata notifica al Garante.

8. Notifica al CERT PA

Il Direttore notifica la violazione allo CSIRT di riferimento⁷ e al CERT-PA, allegando il documento con la descrizione dell'implementazione delle misure minime AgID nella Struttura.

Se la violazione evidenzia condotte penalmente rilevanti, il Direttore provvede alla denuncia all'Autorità Giudiziaria.

⁷ INFN CSIRT e/o GARR-CERT.

Note per la compilazione della notifica

La notifica deve essere **firmata digitalmente** e inviata a:

- Autorità Garante per la protezione dei dati personali:
protocollo@pec.gpdp.it⁸
- Direttore Generale INFN:
amm.ne.centrale@pec.infn.it
- DPO INFN:
dpo@infn.it

Se la notifica non viene inviata al Garante, il documento di accompagnamento deve indicare il motivo per cui si è ritenuto di non inviarla.

Sez. A

Funzione rivestita

Direttrice | Direttore della Struttura / Direttrice | Direttore dell'articolazione dell'Amministrazione Centrale / Responsabile del Servizio di Presidenza / Responsabile dell'Ufficio Comunicazione

⁸ Solamente se la violazione comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Data breach: obblighi di notifica

